

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2576-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(AMATO)

DAL MINISTRO DELL'INTERNO

(MANCINO)

E DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(CONSO)

Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122,
recante misure urgenti in materia di discriminazione razziale,
etnica e religiosa

Presentato il 27 aprile 1993

(Relatore: Remo GASPARI)

PARERE DELLA I COMMISSIONE

**(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E INTERNI)**

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

si modifichi l'articolo 2, comma 2, nel senso di prevedere l'obbligatorietà dell'applicazione delle misure previste dall'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, alle persone indicate nel medesimo comma 2;

e con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità dell'ulteriore estensione del ricorso alle misure di prevenzione.

PARERE DELLA VII COMMISSIONE

(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

sottolineando l'opportunità di non limitare ai soli aspetti di ordine pubblico il momento preventivo, che va considerato come materia di rilevante interesse educativo da promuovere e intensificare nell'attività della istruzione pubblica ai fini della diffusione della cultura della tolleranza e della multietnicità.

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, recante misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa.

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, recante misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, recante misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa.

ART. 1.

1. Il decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, recante misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

al comma 1, capoverso 1, lettera b), le parole: « o all'odio, » sono soppresse;

al comma 1, il capoverso 2 è soppresso;

al comma 1, capoverso 3, le parole: « , all'odio » e le parole: « o, se l'organizzazione, associazione, movimento o gruppo ha tra i propri scopi l'incitamento alla violenza, con la reclusione da due a sette anni » sono soppresse; l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni »;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 1-bis. Con la sentenza di condanna per uno dei reati previsti dall'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, o per uno dei reati previsti dalla legge 25 giugno 1952, n. 645, e successive modificazioni, e dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962, il tribunale può altresì disporre una o più delle seguenti sanzioni accessorie:

a) obbligo di prestare un'attività non retribuita a favore della collettività per finalità sociali o di pubblica utilità, secondo le modalità stabilite ai sensi del comma 1-ter;

b) obbligo di rientrare nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora entro un'ora determinata e di non uscirne prima di altra ora prefissata, per un periodo non superiore ad un anno;

c) sospensione della patente di guida, del passaporto e di documenti di identificazione validi per l'espatrio per un periodo non superiore ad un anno, nonché della licenza di porto d'armi, con divieto di detenzione di armi proprie di ogni genere;

d) divieto di partecipare, in qualsiasi forma, ad attività di propaganda elettorale per le elezioni politiche o amministrative successive alla condanna, e comunque per un periodo non inferiore a tre anni.

1-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro di grazia e giustizia determina, con proprio decreto, le modalità di svolgimento dell'attività non retribuita a favore della collettività di cui al comma 1-bis, lettera a).

1-quater. L'attività non retribuita a favore della collettività, da svolgersi al termine dell'espiazione della pena detentiva per un periodo massimo di dodici settimane, deve essere determinata dal giudice con modalità tali da non pregiudicare le esigenze lavorative, di studio o di reinserimento sociale del condannato.

1-quinquies. Possono costituire oggetto dell'attività non retribuita a favore della collettività: la prestazione di attività lavorativa per opere di bonifica e restauro degli edifici danneggiati con scritte, emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654; lo svolgimento di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, quali quelle operanti nei confronti delle persone handicappate, dei tossicodipendenti, degli anziani o degli extracomunitari; la prestazione di lavoro per finalità di protezione civile, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, e per altre finalità pubbliche individuate con il decreto di cui al comma 1-ter.

1-sexies. L'attività può essere svolta nell'ambito e a favore di strutture pubbliche o di enti ed organizzazioni privati ».

All'articolo 2:

al comma 3, dopo le parole: « della legge 13 ottobre 1975, n. 654, » sono inserite le seguenti: « per uno dei reati previsti dalla legge 20 giugno 1952, n. 645, e successive modificazioni, e dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962, ».

All'articolo 3:

al comma 1, dopo le parole: « l'attività di » è inserita la seguente: « organizzazioni, ».

All'articolo 5:

al comma 1, dopo le parole: « legge 13 ottobre 1975, n. 654, » sono inserite le seguenti: « o per uno dei reati previsti dalla legge 20 giugno 1952, n. 645, e successive modificazioni, e dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962, »; e le parole: « del quale si ha motivo di ritenere che l'autore si sia avvalso » sono sostituite dalle seguenti: « rispetto al quale sussistono concreti elementi che consentano di ritenere che l'autore se ne sia avvalso »;

al comma 2, dopo la parola: « incendiari, » è inserita la seguente: « ovvero »; le parole da: « ovvero emblemi, simboli » fino a: « n. 654 » sono soppresse; e sono aggiunte, in fine, le parole: « Qualora l'immobile sia di proprietà di persona estranea al reato, il sequestro non può protrarsi per oltre trenta giorni »;

al comma 3, le parole: « può disporre » sono sostituite dalle seguenti: « , nei casi di particolare gravità, dispone ».

All'articolo 6:

al comma 2, il secondo periodo è soppresso;

dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-bis. All'articolo 380, comma 2, lettera l), del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le parole: “, delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654” »;

il comma 6 è soppresso.

All'articolo 7:

al comma 1, dopo le parole: « legge 13 ottobre 1975, n. 654, » sono inserite le seguenti: « o per uno dei reati previsti dalla legge 20 giugno 1952, n. 645, e successive modificazioni, e dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962, »; e le parole: « risultano fondati motivi per ritenere che l'attività di » sono sostituite dalle seguenti: « sussistono concreti elementi che consentano di ritenere che l'attività di organizzazioni, »;

al comma 3, le parole: « lo scioglimento dell'associazione » sono sostituite dalle seguenti: « lo scioglimento dell'organizzazione, associazione ».

Decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 1993.

**Misure urgenti in materia di discriminazione razziale,
etnica e religiosa.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di apportare integrazioni e modifiche alla normativa vigente in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa, allo scopo di apprestare più efficaci strumenti di prevenzione e repressione dei fenomeni di intolleranza e di violenza di matrice xenofoba o antisemita;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 aprile 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno e di grazia e giustizia;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

(Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi).

1. L'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, è sostituito dal seguente:

« **ART. 3 — 1.** Salvo che il fatto costituisca più grave reato, ai fini dell'attuazione della disposizione dell'articolo 4 della convenzione, è punito con la reclusione da uno a quattro anni:

a) chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico;

b) chi, in qualsiasi modo, incita alla discriminazione o all'odio, o incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza, per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

2. La pena di cui al comma 1 è aumentata se il fatto è commesso col mezzo della stampa o con altro mezzo di propaganda, ovvero in pubbliche riunioni.

3. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione, all'odio o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da uno a cinque anni o, se l'organizzazione, associazione, movimento o gruppo ha tra i propri scopi l'incitamento alla violenza, con la reclusione da due a sette anni. Le pene sono aumentate per i capi e i promotori di tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi. ».

ARTICOLO 2.

(Disposizioni di prevenzione).

1. Al primo comma dell'articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni, dopo il n. 2) è inserito il seguente:

« 2-bis) compiano atti obiettivamente rilevanti in ragione dei quali debba ritenersi che facciano parte delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, ovvero, in pubbliche riunioni, compiano manifestazioni esteriori od ostentino emblemi o simboli propri o usuali delle medesime organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi; ».

2. Le disposizioni dell'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano anche alle persone che si rechino nei luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche con emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654.

3. Nel caso di persone denunciate o condannate per uno dei reati previsti dall'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, o per un reato aggravato ai sensi dell'articolo 3 del presente decreto, nonché di persone sottoposte a misure di prevenzione perché ritenute dedite alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la sicurezza o la tranquillità pubblica, ovvero per i motivi di cui all'articolo 18, primo comma, n. 2-bis), della legge 22 maggio 1975, n. 152, il divieto di accesso disposto a norma dell'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, conserva efficacia per un periodo di cinque anni, salvo che venga emesso provvedimento di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento o provvedimento di revoca della misura di prevenzione, ovvero se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327.

ARTICOLO 3.

(Circostanza aggravante).

1. Per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di associa-

zioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

2. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al comma 1, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

ARTICOLO 4.

(Modifiche a disposizioni vigenti).

1. Il secondo comma dell'articolo 4 della legge 20 giugno 1952, n. 645, è sostituito dal seguente:

« Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi pubblicamente esalta esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche. Se il fatto riguarda idee o metodi razzisti, la pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da uno a due milioni. ».

ARTICOLO 5.

(Perquisizioni e sequestri).

1. Quando si procede per un reato aggravato ai sensi dell'articolo 3 o per uno dei reati previsti dall'articolo 3, commi 1, lettera b), 2 e 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, l'autorità giudiziaria dispone la perquisizione dell'immobile del quale si ha motivo di ritenere che l'autore si sia avvalso come luogo di riunione, di deposito o di rifugio o per altre attività comunque connesse al reato. Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando ricorrano motivi di particolare necessità ed urgenza che non consentano di richiedere l'autorizzazione telefonica del magistrato competente, possono altresì procedere a perquisizioni dandone notizia, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore, al procuratore della Repubblica, il quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le successive quarantotto ore.

2. È sempre disposto il sequestro dell'immobile di cui al comma 1 quando in esso siano rinvenuti armi, munizioni, esplosivi od ordigni esplosivi o incendiari, taluno degli oggetti indicati nell'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, ovvero emblemi, simboli o materiali di propaganda propri o usuali di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654. È sempre disposto, altresì, il sequestro degli oggetti e degli altri materiali sopra indicati rinvenuti nell'immobile. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 324 e 355 del codice di procedura penale.

3. Con la sentenza di condanna o con la sentenza di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale, il giudice può disporre la

confisca dell'immobile di cui al comma 2, salvo che lo stesso appartenga a persona estranea al reato. È sempre disposta la confisca degli oggetti e degli altri materiali indicati al medesimo comma.

ARTICOLO 6.

(Disposizioni processuali).

1. Per i reati aggravati dalla circostanza di cui all'articolo 3, comma 1, si procede in ogni caso d'ufficio.

2. Nei casi di flagranza, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di procedere all'arresto per uno dei reati previsti dai commi quarto e quinto dell'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, nonché, quando ricorre la circostanza di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto, per uno dei reati previsti dai commi primo e secondo del medesimo articolo 4 della legge n. 110 del 1975. Nell'udienza di convalida il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone l'applicazione di una delle misure coercitive previste dalla legge, anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280 del codice di procedura penale.

3. Per i reati aggravati dalla circostanza di cui all'articolo 3, comma 1, che non appartengono alla competenza della corte di assise è competente il tribunale.

4. Il tribunale è altresì competente per i delitti previsti dall'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654.

5. Per i reati indicati all'articolo 5, comma 1, il pubblico ministero procede al giudizio direttissimo anche fuori dei casi previsti dall'articolo 449 del codice di procedura penale, salvo che siano necessarie speciali indagini.

6. Il termine delle indagini preliminari previsto dall'articolo 405, comma 2, del codice di procedura penale è di un anno se si procede per taluno dei delitti indicati all'articolo 5, comma 1.

ARTICOLO 7.

(Sospensione cautelativa e scioglimento).

1. Quando si procede per un reato aggravato ai sensi dell'articolo 3 o per uno dei reati previsti dall'articolo 3, commi 1, lettera b), 2 e 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e risultano fondati motivi per ritenere che l'attività di associazioni, movimenti o gruppi favorisca la commissione dei medesimi reati, può essere disposta cautelativamente, ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, la sospensione di ogni attività associativa. La richiesta è presentata al giudice competente per il giudizio in ordine ai predetti reati. Avverso il provvedimento è ammesso ricorso ai sensi del quinto comma del medesimo articolo 3 della legge n. 17 del 1982.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 è revocato in ogni momento quando vengono meno i presupposti indicati al medesimo comma.

3. Quando con sentenza irrevocabile sia accertato che l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi abbia favorito la commissione di taluno dei reati indicati nell'articolo 5, comma 1, il Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ordina con decreto lo scioglimento dell'associazione, movimento o gruppo e dispone la confisca dei beni. Il provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana*.

ARTICOLO 8.

(Disposizioni finali).

1. Il settimo comma dell'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è abrogato.

2. Le disposizioni dei commi da 1 a 5 dell'articolo 6 si applicano solo per i fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

ARTICOLO 9.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1993.

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio
dei Ministri.*

MANCINO, *Ministro dell'interno.*

CONSO, *Ministro di grazia e
giustizia.*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO.